



# **COMUNE di PULFERO**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 10.02.2004

## Art. 1

### NASTRO ORARIO

Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

## Art. 2

### APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 13 ore.

## Art. 3

### CHIUSURA SETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, come segue:
  - a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente
  - b) settore non alimentare: lunedì mattina, su richiesta, può essere autorizzata la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata il sabato pomeriggio in luogo del lunedì mattina.
2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 (sei) ore.
3. L'operatore deve comunicare all'Amministrazione comunale la scelta effettuata che resta valida per 6 mesi. **Qualora decorsi i primi 6 mesi, non pervenga alcuna comunicazione di variazione della chiusura obbligatoria prescelta, il silenzio equivale a conferma della scelta effettuata.**
4. Qualora una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4), è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
6. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura infrasettimanale.
7. Nel mese di dicembre è consentita la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

## Art. 4

### **CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al 1° comma, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali compresi i giorni 25 e 26 dicembre a sensi del 4° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
4. Durante il mese di dicembre, è consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività per tutti gli esercizi, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
5. L'Operatore che esponga esclusivamente ai fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

## Art. 5

### **APERTURA IN DEROGA NELLE DOMENICHE O FESTIVITÀ IN PARTICOLARI OCCASIONI**

1. Può essere concessa la deroga all'obbligo della chiusura settimanale degli esercizi di vendita al dettaglio per un numero massimo di 8 (otto) domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali. L'apertura domenicale o festiva può essere concessa anche per vie o parti del territorio comunale, qualora interessate in via esclusiva dall'evento che giustifica l'apertura in deroga.
2. Le zone del territorio comunale interessate all'apertura vengono, di volta in volta, precisate nell'ordinanza sindacale che le autorizza, che individua altresì le date delle relative domeniche o festività: l'ordinanza viene adottata tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
3. E' fatto salvo il disposto dell'art. 26 comma 4 della L.R. 8/99.

## Art. 6

### **AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITÀ**

1. L'Operatore, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima di 13 (tredici) ore, nonché in osservanza del turno di chiusura corrispondente al settore merceologico

esercitato, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità, con il limite di orario massimo settimanale di n.71 ore.

E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie, malattia., lutto. **Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve darne comunicazione al Comune. La comunicazione essere effettuata almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione.**

2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e la sospensione dell'attività anche se inferiore a 30 (trenta) giorni.

## Art. 7

### **NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI APERTURA**

1. Gli operatori che si avvalgono della facoltà di apertura per mezza giornata con il limite massimo di 6 (sei) ore, nel giorno in cui ricade il turno di chiusura infrasettimanale obbligatorio corrispondente al settore merceologico esercitato; devono rispettare la seguente fascia oraria:

- a) apertura antimeridiana in orario compreso tra le ore 5.00 a le ore 14.00
- b) apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 14,30 e le ore 22.00

## Art. 8

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel settore agro-alimentare, con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita determinati dal presente Regolamento: tuttavia, fanno eccezione le imprese artigiane o industriali non rientranti nel settore agro-alimentare, quando esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

## Art. 9

### **ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE**

1. Qualora due o più attività, esercitate nei medesimi locali, siano soggette ciascuna a determinati orari, si parla di attività mista. Le attività miste osservano l'orario dell'attività prevalente che deve essere comunicata dall'esercente al Comune, il quale conseguentemente la accerta. E' vietato un orario differenziato.

## Art. 10

### **ORARIO NOTTURNO PER DETENTORI DI TABELLE SPECIALI**

1. Gli esercizi al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art.3, comma 3, della L.R. 8/99 possono svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al 1° comma, qualora non si avvalgono della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura continuativo dalle ore 22.00 alle ore 5.00.

## Art. 11

### **CESSAZIONE ATTIVITA'**

E' soggetta a comunicazione al Comune la cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio, con esclusione della cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione della medesima.

## Art. 12

### **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
  - a) le rivendite di generi di monopolio;
  - b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui all' ex L.R. 17/97;
  - c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
  - d) le rivendite dei giornali;
  - e) gli impianti stradali di distribuzione carburanti;
  - f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili ed articoli di arredamento;
  - g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
  - h) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture o motocicli in occasione di campagna dimostrativa promossa direttamente dalle case produttrici
  - i) gli impianti stradali di distribuzione carburanti
  - j) Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigianali e le rivendite di pizza al taglio

## Art. 13

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 6, 9, 10 della L.R. 8/99.

FINE